



CITTÀ DI VELLETRI

Città metropolitana di Roma Capitale

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Tel. 06961581

www.comune.velletri.rm.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 215

OGGETTO: Regolamento per lo svolgimento di attività di volontariato nelle strutture e nei servizi del Comune.

Del 26/10/2016

L'anno duemilasedici, il giorno VENTISEI del mese di OTTOBRE alle ore 12-30, nella Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge. All'appello risultano:

n. ord.	COGNOME	NOME	CARICA	Presente	Assente
1)	SERVADIO	Fausto	SINDACO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2)	PONTECORVI	Marcello	ASSESSORE V. SINDACO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3)	ANDREOZZI	Sergio	ASSESSORE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4)	CIAFREI	Giulia	ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5)	CIARCIA	Marilena	ASSESSORE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6)	MASI	Luca	ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7)	POCCI	Orlando	ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8)	USAI	Ilaria	ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Totale				<u>6</u>	<u>2</u>

Il Signor SINDACO FAUSTO SERVADIO assume la Presidenza e sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Partecipa il Segretario Generale dell'Ente DOTT.SSA ROSSELLA MENICHELLI, con le funzioni previste dall'art. 97 comma 4, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il quale assume anche le funzioni di Segretario verbalizzante.

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Dlgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso PARERE, come dal prospetto che segue:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE, effettuato il controllo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, per quanto concerne la **regolarità tecnica** esprime parere: favorevole.

Il Responsabile del Servizio

Prop. n° _____ del ____/____/____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, ritiene che l'atto:

- non comporti riflessi finanziari;
 - comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;
- pertanto, per quanto concerne la **regolarità contabile**, esprime parere: favorevole.

Il Responsabile del Servizio

Prop. n° _____ del ____/____/____

LA GIUNTA

PREMESSO che il Comune di Velletri riconosce il ruolo del volontariato come forma di solidarietà sociale, di sinergia tra pubblico, privato e volontari, in quanto risponde al principio di sussidiarietà orizzontale;

CHE l'Amministrazione, attraverso il ricorso al volontariato, intende perseguire una duplice finalità: 1. favorire la convivenza civile, la partecipazione e la coesione sociale nella città, valorizzando il contributo volontario dei cittadini e dei vari attori sociali presenti sul territorio per la tutela e la promozione del benessere della città; 2. integrare, migliorare e qualificare i propri servizi resi ai cittadini attraverso l'apporto degli stessi;

CHE l'attività di volontariato è definita, nell'art. 2 della L. 266/1991, come *“quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte”*;

CHE l'art. 7 della L. 266/1991 prevede che gli enti locali possano avvalersi di forme di lavoro volontario previa stipula di apposite convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei Registri disciplinati dall'art. 6 della suddetta legge e che assicurino i propri aderenti;

CHE la Corte dei Conti, in recenti pareri, ha evidenziato i dati normativi di riferimento in materia, rintracciandoli nella Costituzione, e precisamente nell'art. 36, in forza del quale il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro; nell'art. 51, che prevede il diritto di tutti i cittadini ad accedere a pubblici uffici e del correlato art. 3 per promuovere l'uguaglianza e rimuoverne gli ostacoli; nell'art. 97, comma IV, che sancisce come il lavoro alle dipendenze della P.A. sia presidiato dalla generale previsione di accesso tramite concorso, superabile solo in forza di una disposizione di legge;

CHE, alla luce della disamina effettuata, la Corte dei Conti ravvisa la necessità di una interrelazione tra la suddetta normativa costituzionale di riferimento e la L. 266/1991 e ss.mm.ii., che ha introdotto la figura soggettiva delle organizzazioni di volontariato che perseguono finalità di carattere sociale, civile e culturale per il tramite degli aderenti;

CHE, con recente delibera n. 141 del 29.09.2016, la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, ha affermato che: 1. *“il sistema deliberato delineato dalla L. n. 266/1991 costituisce, per così dire, un hortus conclusus, un sistema che, disciplinando compiutamente i vari aspetti dell'esplicarsi delle attività di volontariato, non ammette soluzioni organizzative e/o operative differenti né esibisce lacune normative che siano bisognevoli di essere in qualche modo colmate attraverso un'attività analogico-interpretativa”*; e che *“è dunque da ritenersi escluso in radice un autonomo ricorso delle pp.aa. a prestazioni da parte di volontari a titolo individuale, perché la necessaria interposizione dell'organizzazione di volontariato iscritta nei ridetti registri regionali (...) vale ad assicurare, da un lato, che lo svolgimento dell'attività dei volontari si mantenga nei rigorosi limiti della spontaneità, dell'assenza anche indiretta a fini di lucro, della esclusiva finalità solidaristica, dell'assoluta e completa gratuità: e dall'altro, che resti ferma e*

aliena da ogni possibile commistione la rigida distinzione tra attività di volontariato e attività "altre";

Considerato che, in ragione dell'ultimo pronunciamento della Corte è da evitare che, da parte della pubblica amministrazione *"si dia luogo - anche soltanto praeter intentionem - ad atipiche e surrettizie forme di lavoro precario, peraltro elusive delle regole sul reclutamento e l'utilizzazione del personale (concorso pubblico, contratto di lavoro, rispetto dei cc.cc.nn.ll., tutele e garanzie del lavoratore) e foriere nel tempo financo di preconstituire pretese, ancorché infondate, di stabilizzazione di rapporti pregiudizievoli per gli assetti e gli equilibri della finanza pubblica";*

VISTO altresì l'art. 5, comma 9, del DL 06.07.2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 135/2012 e ss.mm.ii., laddove è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, ricomprendendo anche quelli dirigenziali, direttivi nonché le cariche in organi di governo delle medesime Amministrazioni, consentendo il conferimento di detti incarichi esclusivamente a titolo gratuito per la durata di un anno;

VISTO l'art. 17, comma 3, della L. n. 124/2015, laddove dispone l'applicazione del limite temporale di un anno ai soli incarichi dirigenziali e direttivi, escludendo, conseguentemente, dal predetto limite gli incarichi di studio e di consulenza, i quali, fermo restando la gratuità, possono avere una durata superiore;

Viste le circolari nn. 6/2014 e 4/2015 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione sull'interpretazione e l'applicazione dell'art. 5, comma 9, del DL n. 95 del 2012, come modificato dalla L. n. 124/2015;

Vista la sentenza della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, parere n. 92 dell'11.05.2015, laddove - a fronte della questione posta in ordine alla legittimità dell'assunzione, da parte di un Comune, degli oneri relativi alla stipulazione di *"apposite polizze per garantire ai volontari adeguata copertura assicurativa contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento dell'attività e per la responsabilità civile"* - la Corte ha inteso sottolineare il concetto per cui il *"volontariato possa rendere i propri servizi attraverso prestazioni personali, volontarie e gratuite, individualmente o in gruppi, con assoluta preminenza delle finalità che debbono informare l'attività di volontariato sulla forma giuridica degli organismi a cui singoli volontari aderiscono; ben potendo a quest'ultimo riguardo (...) esercitarsi, nei limiti sopra indicati, l'autonomia normativa, in forma regolamentare, costituzionalmente riconosciuta ai Comuni;*

DELIBERA

di approvare il Regolamento sullo svolgimento di attività di volontariato nelle strutture e nei servizi del Comune, come da allegato alla presente deliberazione; ciò dando atto che le attività di volontariato non hanno carattere sostitutivo di strutture o servizi di competenza del Comune o di mansioni proprie del personale dipendente del Comune; che, tali attività, anche quando continuative, rivestono carattere di occasionalità, non essendo i volontari vincolati da alcun obbligo di prestazione lavorativa nei confronti dell'Amministrazione Comunale; che l'instaurazione di rapporti con singoli volontari non comporta la rinuncia alla copertura di posti vacanti né pregiudica il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette; che l'effettuazione di attività di volontariato non può mai assumere, dichiaratamente o tacitamente o di fatto, le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato funzionale alla struttura burocratica del Comune né può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura; che, in nessun caso, l'azione svolta dal volontario può creare vincoli, limiti o


condizioni alla spontanea disponibilità del volontario; che le attività dei volontari sono totalmente gratuite e non possono essere in alcun modo retribuite, né dall'Amministrazione Comunale né da eventuali singoli beneficiari delle attività medesime.

di demandare ai dirigenti interessati la realizzazione di progetti che prevedano il ricorso a volontari e la stipula di apposite convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei Registri disciplinati dall'art. 6 della L. 266/1991 e che assicurino i propri aderenti;

di demandare ai Dirigenti presso le cui strutture e/o servizi il volontario sia chiamato a prestare la propria collaborazione - che assumono la qualità di datore di lavoro anche ai fini del rispetto della normativa sulla sicurezza di cui al Dlgs. 81/2008 - il conferimento, a titolo gratuito, di incarichi di studio e di consulenza, di collaborazione a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza; ovvero il conferimento, ai medesimi soggetti, di incarichi dirigenziali o direttivi in osservanza alle prescrizioni rispettivamente dettate dall'art. 5, comma 9, del DL n. 95 del 2012, come modificato dalla L n. 124/2015, con oneri assicurativi a carico dell'Ente.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA


che la presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 20 LUG. 2017 / come prescritto dall'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (n. _____ Reg. Pub.).

IL MESSO COMUNALE



CITTA' DI VELLETRI
IL MESSO COMUNALE
Stefano D'Angelo

IL SEGRETARIO GENERALE



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Rossella Menichelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

- attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___/___/___, trascorsi 10 giorni dalla data della sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, del Dlgs. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del Dlgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO GENERALE

Lì, ___/___/___

Allegato alla deliberazione
G.C. N. 215 del 26-10-2017

Regolamento per lo svolgimento di attività di volontariato nelle strutture e nei servizi del Comune

INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento. Principi generali, obiettivi e finalità.

Art. 2 – Ambiti di intervento.

Art. 3 – Volontariato attraverso organizzazioni di volontariato.

Art. 4 – Volontariato a titolo individuale.

Art. 5 – Obblighi dell'Amministrazione.

Art. 6 – Obblighi dei volontari.

Art. 7 – Modalità di svolgimento delle attività.

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO. PRINCIPI GENERALI, OBIETTIVI E FINALITÀ

Il presente Regolamento disciplina la partecipazione in forma volontaria alla realizzazione di servizi ed interventi di interesse generale, volti alla realizzazione del bene comune, che l'Amministrazione intende promuovere e favorire.

Il Comune di Velletri riconosce infatti il ruolo del volontariato come forma di solidarietà sociale, di sinergia tra pubblico, privato e volontari, rispondendo al principio di sussidiarietà orizzontale.

L'Amministrazione persegue una duplice finalità: - favorire la convivenza civile, la partecipazione e la coesione sociale nella città, valorizzando il contributo volontario dei cittadini e dei vari attori sociali presenti sul territorio per la tutela e la promozione del benessere della città; in tale ottica, l'individuazione degli ambiti di attività e delle modalità realizzative porranno un'attenzione particolare agli aspetti che possano favorire la relazione fra le più varie componenti del tessuto sociale e la concreta partecipazione alla vita della comunità; - integrare, migliorare e qualificare i propri servizi resi ai cittadini attraverso l'apporto degli stessi.

Le attività di volontariato disciplinate dal presente Regolamento non hanno carattere sostitutivo di strutture o servizi di competenza del Comune o di mansioni proprie del personale dipendente del Comune. Tali attività, anche quando continuative, rivestono inoltre carattere di occasionalità, non essendo i volontari vincolati da alcun obbligo di prestazione lavorativa nei confronti dell'Amministrazione Comunale. Resta inteso che l'impegno di ciascun volontario non può superare il limite delle 5 ore giornaliere, con un massimo di 20 ore settimanali; per determinate attività (ad esempio supporto ad attività ricreative, a manifestazioni culturali o sportive, vigilanza a mostre o musei) possono essere previste diverse articolazioni orarie. L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non comporta la rinuncia alla copertura di posti vacanti né pregiudica il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette. L'effettuazione di attività di volontariato non può mai assumere, dichiaratamente o tacitamente o di fatto, le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato funzionale alla struttura burocratica del Comune né può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura. Inoltre, in nessun caso l'azione svolta dal volontario nel contesto previsto dal presente Regolamento può creare vincoli, limiti o condizioni alla spontanea disponibilità del volontario. Le attività dei volontari sono totalmente gratuite e non possono essere in alcun modo retribuite, né dall'Amministrazione Comunale né da eventuali singoli beneficiari delle attività medesime.

Art. 2 – AMBITI DI INTERVENTO

L'attività di volontariato potrà svolgersi prevalentemente nei seguenti settori: a) settore tecnico: ad esempio, tutela dell'ambiente, protezione del paesaggio e della natura, vigilanza e custodia del verde pubblico, di monumenti, edifici e strutture pubbliche, piccola manutenzione degli spazi pubblici e dell'arredo urbano (a titolo esemplificativo, manutenzione e sistemazione di panchine, rastrelliere per biciclette, fioriere, aiuole, apertura e chiusura di aree verdi recintate, rimozione di foglie, rami secchi e rifiuti da vialetti e prati, cura e irrigazione manuale delle piante, sfoltimento cespugli, pulizia dalle foglie e dalla neve di aree cortilizie pubbliche di scuole, uffici decentrati, aree cimiteriali, aree annesso a strutture sportive ecc); b) settore culturale: ad esempio, sorveglianza e vigilanza nella biblioteca, nei musei, mostre, gallerie, nei luoghi in generale in cui è contenuto il patrimonio storico-artistico e culturale della collettività, al fine di consentirne una maggiore fruizione; valorizzazione delle attività del cerimoniale, culturali, ricreative e sportive; c) settore sociale: ad esempio, supporto e collaborazione ai diversi servizi e alle iniziative

dell'Amministrazione (a titolo esemplificativo, accompagnamento alunni, prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale); supporto alla attività di custodia ed usciato presso il palazzo comunale e le sedi comunali distaccate; supporto nella assistenza a persone diversamente abili e bisognose; vigilanza davanti agli istituti scolastici d) settore della comunicazione. Tale elenco è meramente esemplificativo e non esaustivo dei settori di attività. Pertanto è fatta salva la possibilità di attribuire ai volontari lo svolgimento di ulteriori attività non ricomprese nel suddetto elenco ovvero di variare la tipologia dei servizi sulla base di eventuali esigenze non attualmente prevedibili, senza che ciò comporti la necessità di approvare una specifica modifica del presente Regolamento. E' escluso dalle competenze del presente Regolamento il Servizio di Protezione Civile in quanto regolato da specifica normativa e da specifiche convenzioni.

Art. 3 – VOLONTARIATO ATTRAVERSO ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

La partecipazione di volontari iscritti presso organizzazioni di volontariato avviene ai sensi della L. 11 agosto 1991 n. 266, sulla base di singole apposite convenzioni volte a definire: • le attività da svolgersi da parte dei volontari, • il numero e le caratteristiche dei volontari, • le modalità e i tempi di realizzazione delle attività, • l'impegno da parte dell'associazione od organizzazione iscritta nei ad operare in forma coordinata con il responsabile del servizio comunale interessato nell'ambito dei programmi dell'Amministrazione Comunale assicurando l'adeguata continuità dell'intervento, • la facoltà dell'Amministrazione di interrompere in qualsiasi momento la collaborazione instaurata, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico e/o inadempimento. Le convenzioni sono stipulate nel rispetto dei principi fissati dal presente Regolamento e delle linee guida e/o convenzioni tipo predisposte dalla Giunta Comunale.

Art. 4 – VOLONTARIATO A TITOLO INDIVIDUALE

E' ammesso il volontariato individuale nei limiti previsti dall'art. 5, comma 9, del DL n. 95 del 2012, come modificato dalla L. n. 124/2015. Il dipendente o il dirigente in quiescenza che abbia i requisiti prescritti dalla legge presenta all'Ente specifica richiesta secondo quanto previsto dal presente Regolamento. Al momento della domanda il dipendente o dirigente in quiescenza deve rientrare nei limiti di età prescritti dalla legge e vantare idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività prevista, attestata da certificato medico. In caso di richiesta non contestuale al collocamento in quiescenza, la richiesta deve altresì dichiarare le condizioni personali rispetto a: – riporto di condanne penali, provvedimenti di interdizione o sottoposizione a misure che escludano, secondo la normativa vigente, la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione e l'accesso all'impiego presso la Pubblica Amministrazione, – esclusione dall'elettorato politico attivo. Nel caso in cui il numero dei volontari disponibili ad una determinata attività fosse superiore a quello richiesto, a cura del responsabile del servizio competente può essere valutata la possibilità, anche temporanea, di procedere ad una rotazione per consentire l'accesso ad un numero maggiore di soggetti disponibili. Il volontario, in qualsiasi momento, può ritirare o sospendere la propria disponibilità a proseguire l'esperienza di volontariato, dandone tempestiva comunicazione al responsabile del servizio comunale competente: per accertata inidoneità del volontario o sopravvenuta mancanza delle condizioni di cui al presente articolo; per accertato e comprovato inadempimento da parte del volontario nello svolgimento delle attività al medesimo assegnate (in particolare, svolgimento non consono delle attività assegnate, mancato rispetto delle modalità operative stabilite, ripetuto e immotivato rifiuto a svolgere attività di volontariato per le quali si era dichiarata la propria disponibilità), senza che il volontario possa vantare pretese verso l'Amministrazione Comunale.

Art. 5 – OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

Al Comune di Velletri e, in particolare, al dirigente di volta in volta specificamente individuato come Datore di Lavoro spetta la valutazione del rischio connesso allo svolgimento della specifica attività, nonché tutti gli adempimenti connessi al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. Tutti coloro che prestano la propria opera a norma del presente Regolamento sono assicurati - con onere a carico dell'Amministrazione Comunale- per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, per la responsabilità civile verso terzi. Nel caso di volontari appartenenti ad organizzazioni di volontariato, le parti possono concordare che l'onere della copertura assicurativa resti a carico del soggetto terzo cui i volontari appartengono. L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o colposi posti in essere dai volontari. L'Amministrazione rilascia al singolo volontario, su richiesta, un documento attestante l'attività svolta. L'Amministrazione Comunale valorizza l'attività dei volontari attraverso riconoscimenti per le attività svolte e l'adozione di idonee iniziative di promozione.

Art. 6 – OBBLIGHI DEI VOLONTARI

I volontari si impegnano a: svolgere le attività esclusivamente per fini di partecipazione attiva alla vita della comunità e di solidarietà, in forma gratuita, senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale; operare nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione in forma coordinata con i responsabili dei servizi, assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate; operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività; operare nel pieno rispetto delle funzioni e del ruolo degli uffici e del personale comunale con i quali entrano in relazione; partecipare ai percorsi di formazione che vengano eventualmente organizzati dall'Amministrazione per favorire le migliori condizioni di svolgimento delle attività.

Art. 7 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

Durante l'espletamento delle attività i volontari devono tenere un comportamento corretto ed irreprensibile verso i cittadini; i volontari devono rispettare scrupolosamente le modalità operative stabilite e, in particolare, la puntualità in relazione all'attività assegnata. I volontari sono tenuti alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui sono ammessi. I volontari che partecipano alle varie iniziative, sia a titolo individuale sia quali membri di organizzazioni di volontariato, sono coordinati e seguiti nell'esecuzione delle attività da personale comunale dei servizi competenti, senza che ciò comporti subordinazione gerarchica o disciplinare. I rapporti tra i volontari e il Comune hanno l'obiettivo di creare le condizioni per la libera e spontanea prestazione di attività, integrando la sfera di azione del Comune in ambiti e materie non riconducibili alla competenza istituzionale propria dell'Ente. E' fatto divieto di adibire le persone ad attività rischiose per l'incolumità fisica o psichica o che prevedano l'utilizzo di apparecchiature o strumenti richiedenti specifiche professionalità. In particolare, ai responsabili dei vari servizi comunali interessati compete: accertare, direttamente o con il supporto dei servizi pubblici competenti, che i volontari siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, nonché delle idoneità psico-fisiche necessarie allo svolgimento delle specifiche attività; vigilare sullo svolgimento delle attività, mediante l'adozione delle opportune direttive per l'efficacia e l'efficienza degli interventi, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti e la dignità degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore; verificare i risultati delle attività anche attraverso eventuali incontri periodici; se necessario, valutare la compatibilità degli interventi da effettuare con la normativa in tema di lavori pubblici e con la normativa sull'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro. All'inizio della collaborazione, il Responsabile comunale predispone, di comune accordo con il volontario/i volontari, il programma operativo per la realizzazione delle attività, a cui il volontario/i volontari si devono attenere per quanto riguarda le modalità ed i tempi

di svolgimento delle attività e l'uso degli strumenti necessari. Il responsabile comunale, nell'ambito dei suoi compiti di vigilanza, ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività del volontario, sia singolo sia appartenente ad organizzazioni di volontariato: • da esse possa derivare un danno a persone o cose, • vengano a mancare i presupposti e le condizioni previste dal presente Regolamento, • siano accertate violazioni di leggi, regolamenti o di ordini della pubblica autorità. I singoli volontari impiegati nelle attività di cui al presente Regolamento devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza e in generale della cittadinanza. I mezzi e le attrezzature necessarie all'espletamento di alcune attività sono messe a disposizione del Comune. I volontari sono custodi delle attrezzature affidate loro per l'espletamento delle attività e ne dispongono secondo la diligenza relativa alla propria funzione. Le attrezzature devono essere riconsegnate nei modi e nei termini di volta in volta concordati. Il consegnatario di attrezzature ne avrà personalmente cura fino a discarico. L'Amministrazione Comunale fornisce inoltre a ciascun volontario, se necessario, i presidi individuali di sicurezza in rapporto all'attività svolta. Le prestazioni eventualmente rese in orari prefissati costituiscono mere modalità del concreto svolgimento dell'attività e non costituiscono perciò indice di subordinazione. Per garantire la necessaria programmazione delle attività, i volontari, nel caso di apporto individuale, ovvero le organizzazioni di volontariato, devono impegnarsi affinché le prestazioni loro affidate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato, laddove ciò sia necessario, pur mantenendo il carattere occasionale del rapporto. I volontari, nel caso di apporto individuale, ovvero le organizzazioni di volontariato si devono impegnare a dare tempestiva comunicazione al responsabile comunale di riferimento delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività. Dal canto suo, l'Amministrazione è tenuta a comunicare tempestivamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività. Qualora le attività da svolgersi richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso da parte dei volontari, l'Amministrazione si impegna a fornire occasioni concrete di formazione ed aggiornamento, volte soprattutto a migliorare e curare la sicurezza individuale, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, che saranno tenuti a partecipare a tali iniziative. L'Amministrazione Comunale predispone le opportune agevolazioni per facilitare le attività dei volontari; per tutti i casi in cui i volontari debbano personalmente sostenere oneri per l'espletamento delle attività legate all'attuazione dei progetti definiti, può essere ammesso il rimborso, previa autorizzazione del responsabile comunale del singolo progetto, di spese sostenute e regolarmente documentate, purchè direttamente connesse all'attività prestata. La liquidazione di tali spese viene effettuata su conforme provvedimento del competente servizio comunale.